

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ROCK CARE
PER LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEI SITI DI ARRAMPICATA

Art. 1 - Costituzione

È costituito un Comitato denominato **Associazione Rock Care per la valorizzazione e lo sviluppo dei siti di arrampicata**, in breve siglabile come **Associazione Rock Care**, di seguito "Associazione".

L'Associazione ha sede in Torino (TO), e potrà istituire sedi secondarie al fine di perseguire le finalità statutarie.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione è un ente a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di favorire il miglioramento degli standard di sicurezza delle vie di arrampicata, comprese le vie ferrate, mediante la promozione, l'organizzazione e la gestione delle seguenti attività:

- ripristino, ammodernamento e messa in sicurezza delle vie, conservando, per quanto possibile ed in relazione alle condizioni del sito, il tracciato storico originario;
- messa in sicurezza dell'ambiente naturale in cui sono ubicate le vie;
- apertura di nuove vie con materiali adeguati e nel rispetto della sostenibilità dell'ambiente naturale;
- valorizzazione dei siti di arrampicata;
- promozione degli sport montagna e dei valori connessi come il rispetto dell'ambiente e la sicurezza.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà anche:

- svolgere iniziative sportive e culturali, di qualsivoglia natura, finalizzate alla valorizzazione dell'arrampicata, dei siti di arrampicata, nonché al rispetto delle norme di sicurezza e dell'ambiente naturale;
- stipulare accordi con altri enti o istituzioni, pubbliche o private, che condividano le finalità dell'Associazione;
- porre in essere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento dei fini statuari.

L'Associazione curerà che i fondi ad esso erogati siano destinati a tali esclusivi fini, secondo i più rigorosi criteri di trasparenza e correttezza.

Per il perseguimento dello scopo il Comitato potrà compiere operazioni mobiliari, finanziarie e bancarie, nonché quelle di altra natura che saranno a tal fine ritenute utili o necessarie.

Art. 3 – I componenti dell'Associazione

Sono membri dell'Associazione i Fondatori, gli Aderenti e i Sostenitori.

Sono soci **Fondatori** coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo; i Fondatori fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione.

Sono soci **Aderenti**, le persone fisiche italiane e straniere maggiorenni di età, persone giuridiche, associazioni riconosciute e non riconosciute, enti ed istituzioni italiane e straniere, pubbliche e private, che, avendo manifestato un concreto interesse per le attività dell'Associazione, ne abbiano fatto istanza al Consiglio di Amministrazione, siano stati da esso accettati e abbiano versato la quota di ammissione.

Gli Aderenti hanno gli stessi diritti e doveri dei Fondatori; in particolare i membri del Comitato sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota annuale;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

La qualità di membro dell'Associazione viene meno automaticamente per i seguenti motivi:

- per decesso o impedimento permanente;
- per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio di Amministrazione;
- per mancato pagamento della quota annuale di ammissione nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Associazione perdono il diritto di essere eletti come membri del Consiglio di Amministrazione e decadono automaticamente dalla carica di Consigliere, ove già ricoperta, se non provvedono al pagamento della quota annuale entro il giorno antecedente la seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Ciascun componente dell'associazione può sempre recedere dall'ente se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Ai casi di recesso ed esclusione si applicano, in quanto compatibili, il disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

I membri dell'Associazione possono esserne esclusi in caso di comportamenti contrari ed in conflitto con lo scopo dell'Associazione stessa e comunque tutte le volte in cui intervengano motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto.

L'esclusione dei membri dell'Associazione viene deliberata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

La quota annuale di ammissione dei membri dell'Associazione è stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica ed è dovuta per intero indipendentemente dalla data di ammissione.

La quota annuale di ammissione non è trasmissibile e deve essere versata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione, anche nel caso in cui il Fondatore o l'Aderente cessi, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione nel corso dell'esercizio durante il quale è dovuta la quota.

Il Consiglio di Amministrazione, a fronte di specifiche esigenze economiche e finanziarie dell'Associazione, può richiedere un sostegno suppletivo o aggiuntivo ai Fondatori e agli Aderenti; tale sostegno potrà essere liberamente versato da ciascun Fondatore e Aderente ad esclusiva discrezione del medesimo.

Le quote di ammissione, le quote annuali, i sostegni suppletivi o aggiuntivi sono versati a fondo perduto e non sono ripetibili.

Sono soci **Sostenitori** dell'Associazione, senza alcun obbligo di pagamento di alcuna quota di ammissione, annuale, o sostegno suppletivo o aggiuntivo, le persone fisiche e gli enti pubblici o privati, italiani o stranieri che contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante:

- contributi scientifici e professionali di rilevante importanza o con significative donazioni di danaro o di beni;
- prestazioni personali e gratuite a sostegno delle attività dell'Associazione.

I sostenitori sono ammessi dal Consiglio di Amministrazione previa domanda scritta in cui dichiarino di condividere ed accettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

I Sostenitori hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione, non fanno parte del Consiglio di Amministrazione e, se invitati, possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Art. 4 - Raccolta di fondi

L'Associazione provvede alla raccolta dei fondi necessari per il perseguimento dello scopo di cui al precedente art. 2, nella forma di contributi di Enti pubblici e privati e di

sottoscrizioni in genere, pubbliche e private. Le somme concesse all'Associazione non sono ripetibili.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è composto da quanto versato, a qualsivoglia titolo, dai suoi componenti, accresciuto nel corso del tempo dalle somme raccolte, ricevute ed incassate a norma del presente Statuto. In particolare, in patrimonio è costituito da:

- contributi versati da enti pubblici e privati a favore delle attività dell'Associazione;
- quote annuali di ammissione;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie agli scopi istituzionali;
- ogni altro eventuale contributo ed elargizione destinati all'esercizio delle attività dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 – Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i componenti dell'Associazione, intervenuti all'atto costitutivo ovvero successivamente ammessi secondo quanto disposto dal presente Statuto.

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- determinazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina, revoca e sostituzione del Presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo e dei componenti l'Organo di controllo;
- ammissione di nuovi componenti dell'Associazione;
- esclusione di taluno dei componenti dell'Associazione;
- approvazione del bilancio annuale, preventivo e consuntivo;
- modifiche del presente Statuto;
- scioglimento e liquidazione dell'Associazione, nomina e poteri dei liquidatori;
- ogni deliberazione attinente al perseguimento dello scopo dell'Associazione sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora della prima e seconda convocazione, la sede della riunione, e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e, in ogni caso, quando richiesto dal Consiglio Direttivo o da un quarto dei componenti dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare personalmente, o a mezzo di delega scritta, tutti i componenti dell'Associazione che, qualora siano persone giuridiche di diritto pubblico o privato, interverranno a mezzo del legale rappresentante o di suo delegato munito di delega scritta. Ciascun componente dell'Associazione non può farsi portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea a cui partecipino tutti gli aventi diritto si intende regolarmente costituita anche in assenza di valida convocazione.

Ogni componente dell'Associazione ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti, direttamente o per delega, almeno la metà dei componenti dell'Associazione; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei componenti presenti, personalmente o per delega.

Le delibere che hanno ad oggetto la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sono approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La delibera che ha ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In mancanza, dal soggetto designato dai componenti l'Assemblea.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Fanno parte di diritto del Consiglio direttivo il Presidente e il Vicepresidente e i membri Fondatori.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, salvo dimissioni o revoca. I soci Fondatori rimangono in carica fino a dimissioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, a mezzo di lettera, telegramma o e-mail spediti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni a cui partecipino tutti i componenti sono valide anche in difetto di regolare convocazione.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

Il Consiglio Direttivo è altresì convocato quando lo richiedano per iscritto almeno la metà dei componenti del Consiglio medesimo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i componenti dell'Organo di controllo.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono redatti i verbali a cura del Segretario, se nominato, o da altro soggetto designato dal Consiglio stesso.

Art. 10 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del comitato; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispose il piano di attività dell'Associazione ne cura l'esecuzione;
- amministra il patrimonio e la raccolta dei fondi;
- presenta all'Assemblea delle proposte di bilancio preventivo e consuntivo e di ogni altro atto utile o necessario per il perseguimento dello scopo;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- negozia tutti gli atti e contratti, di contenuto patrimoniale e non, necessari od utili per il funzionamento dell'Associazione e per il perseguimento dello scopo;
- determina i poteri al Presidente ed ai Vicepresidenti;
- espleta tutte le attività, di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie od utili per il perseguimento dello scopo dell'Associazione.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 11 - Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente è il legale rappresentante del comitato ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Il Presidente ha i poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente, insieme al Vicepresidente, è componente di diritto del Consiglio Direttivo le cui riunioni presiede.

Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca.

Nell'atto costitutivo i componenti dell'Associazione provvedono alla nomina del Presidente.

Art. 12 – Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dall'Associazione.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Il segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 14 – L'Organo di controllo

L'Assemblea elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire; la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nel caso in cui i ricavi, proventi, entrate comunque denominate superino l'importo di euro 220.000.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

L'organo di controllo può procedere, tramite i singoli componenti, ad atti di ispezione e di controllo, eventualmente chiedendo agli amministratori informazioni sull'andamenti delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di controllo hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo delle quali devono essere preavvertiti secondo le modalità di cui all'art. 9.

L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, salvo dimissioni o revoca.

Art. 15 - Gratuità delle cariche

Il Presidente, il Vicepresidente e i componenti del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente le loro funzioni, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 16 – Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi per motivate necessità.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale del comitato e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 17 – Libri sociali

Il Comitato deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci dell'Associazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 18 - Estinzione dell'Associazione

L'Associazione si estingue per:

- raggiungimento o impossibilità dello scopo;
- venir meno della pluralità dei componenti non ricostituita entro il termine di sei mesi;
- delibera dell'Assemblea.

Lo scioglimento del comitato viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 7 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà interamente devoluto ad enti, pubblici o privati, che abbiano scopo simile o connesso a dell'Associazione; in nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai membri del Comitato.

Art. 19 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, e alle loro eventuali variazioni.